

# FAQ RICONOSCIMENTO PROFESSIONE EDUCATORE DELL'INFANZIA

## **1958 E' possibile inviare la domanda di riconoscimento per posta ordinaria o tramite raccomandata?**

ASSOLUTAMENTE NO. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale diverse da quella on-line attraverso la piattaforma dedicata Riconoscimento Professione Educatore Infanzia. Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

## **1961 Chi è il destinatario della direttiva 2013/55/UE?**

Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

## **1962 In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2013/55/UE?**

Nei Paesi membri dell'Unione Europea nonché nei Paesi dello Spazio economico europeo - SEE (Islanda - Liechtenstein - Norvegia) e nella Svizzera, equiparati ai paesi dell'Unione europea per specifici accordi.

## **1963 Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione educatore dei servizi per l'infanzia?**

Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la qualifica professionale acquisita all'estero venga attestata dall'autorità del Paese di origine del titolo abilitante, competente sulla direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

## **1964 Cosa significa "autorità competente"?**

Per ciascuna delle professioni disciplinate dalla normativa, gli Stati membri designano le relative autorità competenti a cui conferiscono la responsabilità di applicare la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE

Laddove necessario, i punti di contatto per le politiche europee dei vari Paesi fungeranno da collegamento con le autorità competenti per le diverse professioni nei vari Stati membri.

E' possibile trovare i riferimenti dei suddetti centri di assistenza nei diversi Paesi al seguente link:

<https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts>

I punti di contatto europei potranno indicare l'autorità competente sulla direttiva relativamente alla professione e al Paese di interesse

## **1965 Per la professione di educatore dei servizi per l'infanzia si beneficia del riconoscimento automatico?**

No. Per esercitare la professione regolamentata di educatore dei servizi per l'infanzia non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale e la formazione professionale è soggetta a una procedura di verifica.

## **1966 Un titolo professionale acquisito in un Paese non comunitario può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2013/55/UE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 15 del 28 gennaio 2016?**

Si. L'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che i cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti in Italia che intendano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono chiedere il riconoscimento ai fini

dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente. Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

**1913 Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?**

Un titolo di laurea o accademico rilasciato da una Università o da altro organismo abilitato conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

**1914 Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di educatore dei servizi educativi per l'infanzia?**

Un titolo comprovante che l'interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta.

**1917 Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?**

La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea abilitante, o la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista in generale dallo Stato di origine-

**1918 Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?**

Si. La Direttiva 2013/55/UE e il relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 15 del 28 gennaio 2016 prevedono che per l'esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

**1921 Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?**

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con la natura della professione che si intende esercitare. Per esercitare la professione di educatore dei servizi per l'infanzia è indispensabile una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del QCER, documentata attraverso apposita attestazione rilasciata dagli enti certificatori ufficiali, come previsto dalla circolare ministeriale prot. n.5274 del 7 ottobre 2013.

Infatti, trattandosi di una qualifica professionale che prevede attività indirizzate alla fascia d'età 0-3 anni, il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto è equiparato a quello previsto per il docente delle scuole per l'infanzia (3-6 anni) dalla suddetta circolare ministeriale prot. n.5274 del 7 ottobre 2013.

- **Se non si è in possesso del certificato di conoscenza della lingua italiana di livello C1 non si può presentare domanda di riconoscimento della qualifica professionale acquisita all'estero?**

Se l'aspirante educatore non è ancora in possesso del certificato di conoscenza della lingua italiana, potrà in ogni caso presentare la domanda di riconoscimento della propria qualifica professionale, ma dovrà documentare il certificato di livello C1 al momento dell'esercizio della professione al datore di lavoro, come indicato nel decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Istruzione.

**1927 La documentazione in lingua straniera deve essere sempre tradotta? In che modalità?**

Si. I documenti devono essere sempre accompagnati, se redatti in lingua straniera, da traduzione in lingua italiana

Sono accettate da questa amministrazione, in modo equivalente ed alternativo:

- traduzioni ufficiali certificate conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti o da un traduttore ufficiale o con asseverazione (presso gli uffici giudiziari italiani);
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione;

- traduzioni redatte da un traduttore terzo, le cui competenze linguistiche siano riconosciute per effetto dell'iscrizione ad una delle Associazioni professionali presenti nell'elenco pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet ai sensi dell'art. 2, co. 7, della legge 14 gennaio 2013, n.4; ovvero per effetto dell'iscrizione ad elenchi del Tribunale o delle CCIAA.

### **1928 Cosa sono le misure compensative?**

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l'Amministrazione predispone, in applicazione della direttiva, per colmare le differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione estera posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

### **1931 Perché vengono assegnate le misure compensative?**

Le misure compensative sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione. La Direttiva comunitaria prevede che lo Stato membro ospitante possa esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se:

- a) La formazione dello stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;
- b) La professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente.

### **1933 In che cosa consistono le misure compensative**

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale - di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) - tendente ad accertare le conoscenze professionali dell'aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile, che va da un minimo di un anno al massimo di tre anni scolastici, con inizio dall'apertura dell'anno scolastico educativo da effettuare in una scuola statale italiana, struttura italiana destinata ai servizi educativi per l'infanzia, consistente nella in attività di insegnamento educative da svolgere in affiancata affiancamento dalla presenza di ad un educatore titolare della cattedra.

### **1935 Solo i cittadini dell'Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova attitudinale?**

Sì, tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda - Liechtenstein - Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea non esiste la facoltà di scelta, che è riservata all'Amministrazione.

### **1937 Dove si svolgono le misure compensative?**

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento, presso una delle strutture ospitanti i servizi educativi per l'infanzia, indicata dall'Amministrazione.

### **1939 E' possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative?**

Di norma no, tranne che per eccezionali e documentate esigenze che saranno valutate dall'Amministrazione. L'istanza di richiesta di cambio di provincia dovrà essere tempestivamente rivolta a questo Ministero, all'Ufficio competente, tramite apposita funzione in piattaforma.

**1941 In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?**

Si. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi, previa istanza da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

**1943 In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?**

Si. In caso di esito sfavorevole, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuto una sola volta, nell'anno scolastico successivo, previa istanza da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

**1945 Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da sostenere, come deve procedere l'interessato?**

E' opportuno che l'interessato contatti direttamente l'Ufficio scolastico Regionale competente che si curerà di ogni necessario adempimento relativo all'organizzazione delle misure compensative (la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento).

**1946 Cosa è la formazione professionale mista dell'educatore dei servizi per l'infanzia?**

La formazione professionale mista dell'educatore dei servizi per l'infanzia è quella acquisita in più Paesi comunitari.